

STATUTO
"Alliance Française - A.C.I.F. VICTOR HUGO APS"
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione:

È costituita nel rispetto del Codice civile, della L.383/2000 e del D.Lgs 117/2017 e delle norme in materia del Terzo Settore l'associazione di promozione sociale denominata **"Alliance Française-A.C.I.F. VICTOR HUGO Associazione di Promozione Sociale"** un'associazione senza finalità di lucro, di utilità sociale in conformità agli statuti e agli scopi dell'Alliance Française di Parigi fondata nel 1883; essa è estranea ad ogni coinvolgimento politico, religioso e razziale.

L'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione l'acronimo "ETS".

Art. 2 - Attività di Interesse Generale e Finalità - Scopo dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, come di seguito riportate, a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha come obiettivo di operare ed intervenire nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e di altre attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel rispetto della libertà e dignità degli associati; l'associazione ha per scopo l'insegnamento, la difesa e la diffusione della lingua e della cultura francese e la promozione di scambi culturali fra Italia e Francia, con particolare riferimento alla cultura irpina.

L'Associazione, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica.

La sua attività consiste in particolare:

1. nell'organizzare corsi di lingua francese e nel facilitare la preparazione agli esami di tutte le certificazioni internazionali, nel proporre corsi di aggiornamento e qualifica;
2. nel promuovere l'insegnamento della lingua francese negli istituti scolastici e non, di Avellino e provincia;
3. nel diffondere la conoscenza di classici francesi nelle biblioteche, nelle sale di lettura e nei centri di ricerca;
4. nell'organizzare escursioni, viaggi, visite guidate a mostre, musei, luoghi d'arte, sempre nell'intento di promuovere e soddisfare le esigenze culturali del territorio in cui opera;
5. nell'organizzare conferenze su temi francesi o su soggetti relativi alla Francia, alla lingua francese, ai costumi e alla cultura francese, europea o francofona;

6. nell'organizzare corsi di formazione e aggiornamento per professori di scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti di "alta cultura" e le università in accordo con la circolare ministeriale n.137 del 18/05/1990 e dell'art. 26 D.P.R. 399 del 23/08/1955;
7. nell'organizzare manifestazioni varie: proiezioni di film ed ascolto di dischi francesi, esposizioni, ricevimenti, balli, concerti, attività di teatro, serate di gala, iniziative di solidarietà per enti e organizzazioni francesi, francofoni e non, che operano nel campo del volontariato internazionale.

Il tutto nell'intento esclusivo di perseguire scopi di solidarietà sociale e per favorire una migliore intesa ed una migliore conoscenza tra il popolo italiano e quello francese e in genere gli altri popoli della U.E..

Attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. E' esclusa qualsiasi attività di lucro.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Sede Sociale

L'Associazione ha la sua sede legale in Avellino - Piazza XXIII Novembre - Casa della Cultura "V.Hugo".

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2050. Essa può essere prorogata o sciolta prima della data prevista dal voto a maggioranza dell'Assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

Art. 5

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Collegio di Revisione dei conti (se nominato).

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Composizione dell'assemblea

L'Assemblea dei soci elegge tra i membri, a scrutinio segreto, da cinque a nove soci che compongono il Consiglio Direttivo; sarà data priorità a coloro che conoscono e sono

capaci di utilizzare la lingua francese e il patrimonio culturale francese, anche se a livello principianti, purché manifestino l'intenzione di impadronirsi della lingua.

I membri del Consiglio Direttivo eleggono, a scrutinio segreto, un presidente, due vice-presidenti, un segretario e un tesoriere. Fanno parte dell'associazione e dell'Assemblea dei soci tutti coloro che manifestano un qualsivoglia interesse negli ambiti previsti dall'art. 2, **senza discriminazioni di qualsiasi natura.**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. **Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.**

Il rappresentante diplomatico di Francia è di diritto Presidente onorario dell'Associazione. La nomina come Socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. L'assemblea dei soci è composta da soci ordinari, soci benefattori, soci onorari e aderenti scolastici.

L'ammissione di un socio, a parte l'ammissione di un Socio onorario, avviene mediante domanda scritta e deve essere approvata dal Consiglio direttivo; la domanda dovrà contenere almeno:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La mancata ammissione è senza appello.

Sono soci ordinari coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione e tutti quelli che, in seguito, vi sono stati ammessi. Sono Soci onorari coloro che, italiani o stranieri, hanno contribuito in maniera considerevole allo sviluppo delle materie di interesse dell'Associazione nell'ambito dei rapporti culturali italo-francesi.

Sono soci benefattori coloro che offrono una cospicua somma all'Associazione o che offrono in maniera costante, a titolo gratuito, la loro assistenza, ciascuno nel proprio campo professionale (avvocati, medici, grafici, traduttori ecc.). Sono aderenti scolastici gli studenti iscritti all'Associazione; essi partecipano all'Assemblea con diritto di parola ma non di voto, eccezion fatta per coloro che risultano iscritti anche quali soci ordinari.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. **Diritti e obblighi degli associati**

Tutti i soci, in regola con il versamento della loro quota, hanno diritto:

- a ricevere, secondo condizioni che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo, le pubblicazioni periodiche e monografiche dell'Associazione, quando essa le realizza;
- a esercitare l'elettorato attivo e passivo, che nel caso di socio rappresentante giuridico, sarà esercitato dal legale rappresentante o da soggetti delegati;
- a votare l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti (in ciascun caso ogni socio ha il diritto di esprimere un sol voto ai sensi dell'art.8 del presente Statuto);

- a partecipare alle riunioni, ai seminari, ai congressi ed alle altre manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare ed osservare il presente Statuto, le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito;
- sforzarsi di acquisire quelle affinità culturali concernenti il patrimonio letterario, artistico e socio-economico dell'universo francese e francofono;

pagare la quota associativa annuale dovuta, nella somma e secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Con Regolamento interno sarà possibile stabilire quote differenziate per particolari soci e per coloro che saranno interessate a singole attività.

Tale quota non è trasmissibile.

Perdita della qualifica di associato. La qualifica di socio si perde per dimissione, decesso, motivo grave, condotta contraria agli scopi dell'Associazione, per mancato pagamento della quota sociale, per incompatibilità. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. I soci che intendono dimettersi devono darne comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sono presieduti dal Presidente.

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria previa convocazione del Presidente. L'Assemblea ordinaria dei soci iscritti nel registro dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno, prima del trenta di Aprile, per l'approvazione del bilancio sociale consuntivo e preventivo. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare le modifiche allo statuto, il trasferimento di sede dell'Associazione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. Nel caso in cui la Francia nomini un direttore costui farà parte di diritto del Consiglio direttivo, a titolo consultivo e senza diritto di voto. Tale carica ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente:

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo con le modalità indicate dall'articolo 5.

Egli è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio direttivo, dispone dei fondi sociali ed è autorizzato ad aprire, utilizzare e chiudere i conti correnti postali o bancari. Dopo averne dato notizia al Consiglio direttivo, il Presidente può assumere del personale ai sensi dell'art. 16 D. Lgs 117/2017. Il Presidente dell'associazione può delegare le proprie funzioni a ciascuno dei due vice-Presidenti aggiunti e rende conto del suo lavoro al Consiglio direttivo. In caso di dimissione o di impedimento grave la direzione provvede a eleggere un presidente pro-

tempore, fino alla prossima assemblea ordinaria.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

I Vice-Presidenti: cooperano con il Presidente ed esercitano tutte le altre funzioni a loro delegate. Uno dei due esercita le funzioni di presidente in assenza del Presidente in carica.

Il **Segretario** dirige il segretariato dell'associazione ed esercita le funzioni di verbalizzazione delle Assemblee, ordinarie e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il **tesoriere**, su indicazione del Consiglio direttivo, si occupa della gestione dei movimenti economici e finanziari dell'associazione. Il tesoriere rende conto del suo lavoro al Consiglio direttivo.

Art. 6 - Convocazione:

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, mediante comunicazione scritta o tramite e-mail, dovrà contenere le modalità di svolgimento, il luogo, la data e l'ora della riunione della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno; esso dovrà essere inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione. La convocazione dell'assemblea può altresì effettuarsi mediante avviso pubblicato su periodici dell'Associazione inviati ai soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, o mediante affissione dell'avviso nella bacheca della segreteria.

Art. 7 - Validità dell'assemblea

L'Assemblea è valida in prima convocazione se costituita dalla metà più uno dei soci ordinari. Il mancato raggiungimento del numero legale comporta la seconda convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 8 - Voti

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto di esprimere un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18 anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale dei medesimi. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta e depositata in segreteria; il socio delegato non può rappresentare più di 3 soci. Nessuna delega è ammessa per le elezioni del Consiglio direttivo.

Art. 9 - Verbalizzazione

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono verbalizzate dal segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio nominato dal Presidente. Quelle dell'assemblea straordinaria sono verbalizzate dal notaio incaricato.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da cinque a nove.

Il Consiglio elegge, **nel suo seno**, un Presidente, due vice-Presidenti, un tesoriere e un segretario. La stessa persona non può avere contemporaneamente due cariche. Uno dei due vice-Presidenti può sostituire il Presidente in caso di impedimento da parte di quest'ultimo. I Consiglieri restano in carica per due anni, salvo revoca o dimissione e

possono essere rieletti.

Il segretario dirige l'ufficio di segretariato dell'associazione e redige i verbali durante le sedute del Consiglio direttivo e delle assemblee ordinarie. Il tesoriere, su indicazioni del Consiglio direttivo, si occupa dell'amministrazione ordinaria dell'associazione. Il tesoriere risponde del suo lavoro al Consiglio direttivo. In caso di dimissione, decesso o decadenza o altro impedimento di uno o più membri del Consiglio direttivo, quest'ultimo, purché non sia ridotto a meno della metà dei suoi componenti, ha facoltà di procedere all'integrazione dei membri mancanti, fermo restando l'obbligo della ratifica alla prima assemblea. Gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Esercita il controllo su tutte le attività dell'Associazione ed inoltre:

- delibera su problemi riguardanti le attività dell'Associazione per la realizzazione dei suoi scopi e secondo le direttive dell'Assemblea assume tutte le iniziative necessarie;
- predispone il Bilancio Sociale ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017, documentando le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- delibera su ciascuna iniziativa di natura finanziaria e patrimoniale che esuli dalla ordinaria amministrazione;
- valuta ed esprime il suo parere su tutto ciò che viene sottoposto all'esame del Presidente;
- revisiona annualmente, l'elenco dei soci per verificare la persistenza o meno delle condizioni che consentono l'iscrizione all'Associazione;
- determina la conduzione strategica dell'Associazione con particolare riferimento al perseguimento di scopi sociali comprese le eventuali adesioni e/o partecipazioni ad associazioni simili, pubbliche o private designando i propri rappresentanti tra i soci;
- può redigere un Regolamento sull'organizzazione interna dell'Associazione che deve essere votato ed approvato dall'Assemblea;
- individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio direttivo, può servirsi, nell'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione di commissioni di studio, nominate dal Consiglio stesso, costituite sia da soci che da non soci. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e ogni volta che lo ritiene necessario o quando la maggioranza dei componenti l'assemblea lo richiede.

La comunicazione di convocazione deve essere affissa nei locali dell'Associazione almeno 5 giorni prima della data fissata, e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultano assenti per due volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Presidente.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza premesso che sia presente o rappresentata almeno la metà dei consiglieri. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o del vice-Presidente che lo sostituisce. In assenza del segretario, le funzioni saranno effettuate da un membro del Consiglio direttivo designato dal Presidente. In caso di urgenza speciale, il Consiglio direttivo può essere convocato per telegramma o per fax, e-mail inviata con almeno tre giorni di anticipo. Le sedute e delibere del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte dal presidente o dal Segretario o da altra persona, designata dal presidente per la redazione del verbale.

Art. 11 - Durata e funzioni

Il Consiglio direttivo resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili fino a due volte consecutive, oppure fino a tre volte se non ci sono altri volontari che vogliono candidarsi.

Art. 12 - Retribuzioni

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto, generalmente, a una retribuzione. Eventuali indennità e rimborsi dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo, tuttavia in ogni caso non potranno essere liquidati ai componenti dell'organo amministrativo o a quello di controllo, emolumenti superiori a quelli previsti dalle leggi in vigore.

Volontari - Ai volontari che svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, se non nei limiti di cui al punto successivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Lavoratori - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 13 - Collegio di Revisione dei conti

Qualora per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità;

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 14 - I beni:

I beni dell'associazione sono dei beni mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono registrati a suo nome.

Tutti i beni che appartengono all'associazione sono numerati in un inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli iscritti. I libri della biblioteca sono inventariati e classificati. La direzione della biblioteca è affidata ad un bibliotecario.

Art. 15 - Contributi:

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota annuale d'iscrizione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio direttivo e da contributi straordinari o volontari.

Art. 16 - Risorse economiche

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del suddetto patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, nel rispetto del Dlgs 117/2017, può effettuare anche attività commerciali con apertura di Partita IVA, nei limiti, regimi fiscali e modalità previste dallo stesso CTS (Codice del Terzo Settore), purché i risultati di tali attività siano utilizzati solo e soltanto per la migliore attuazione delle attività generali e gli scopi dell'associazione.

Art. 17 - Esercizio sociale e bilancio sociale

L'Esercizio Sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo prepara entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 117/2017, da sottoporre all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il rapporto annuale e i rendiconti sono tenuti a disposizione di tutti i membri dell'associazione.

ART. 18 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- tutti gli altri libri e/o registri che il CTS prevede o prevederà in sede di istituzione del Runt

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Destinazione degli utili o avanzi di gestione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da parti delle iscrizioni degli associati, dei contributi e delle donazioni ricevute, delle riserve accumulate.

ART. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati in caso di necessità che deve nominare uno o più liquidatori, di preferenza associati, stabilendone i poteri.

ART. 22 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale ad altre associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383, preferendo altre Alliances Françaises, l'Alliance Française di Parigi o l'Ambasciata di Francia.

ART. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni, valgono le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro e in particolare alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 che ha disciplinato e riconosciuto le associazioni di promozione sociale. Ai sensi dell'art.7 della citata legge 383/2000 l'associazione, per i fini di cui sopra e per partecipare al riparto del cinque per mille delle imposte stabilito annualmente con la legge finanziaria, risulta iscritta nell'apposito registro nazionale, regionale o provinciale previsto dall'art. 7 della citata legge 383/2000, nel cui rispettivo ambito svolge la propria attività.

ART. 24 - Modifica dello statuto

L'adozione di modifiche diviene definitiva solo dopo l'approvazione dell'Alliance Française di Parigi.

Art. 25 - Disposizioni Transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto in Avellino, il 30/05/2022

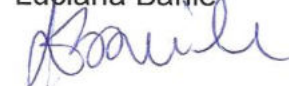
Il Segretario

Consiglia iandolo



Il Presidente

Luciana Barile



Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Avellino
Eseguita registrazione
Serie N. data

3	886	01/07/2022	0,00	TEF22L000886000II
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			0,00	
ESENTE			TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1

TEF

Prot. ingresso 2022/63759 del 17/06/2022

Si resta in attesa del deposito in Ufficio dell'atto in originale al più presto (considerato che il periodo emergenziale è terminato), preferibilmente entro il 29 LUGLIO p.v, presentandosi con la stampa del presente documento. L'Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per la consegna può essere prenotato l'appuntamento o sul sito dell'Agenzia o il web ticket con l'app (iOS e Android).
Imposta di bollo assolta su entrambe le copie con mod. F24

Le ricordiamo che la maggior parte dei servizi (compresa la comunicazione della riduzione di canone) sono disponibili telematicamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti
Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Avellino
Il funzionario - Team 1 Gestione e Controllo Atti
Giancarlo Bartoli
giancarlo.bartoli@agenziaentrate.it

dati relativi all'anno 2022

del contribuente 02193600646 - ALLIANCE FRANCAISE-A.C.I.F. VICTOR HUGO ASS. PROMO
Z. SOCIALE

ATTO

Modello	MODELLO 69	Data registrazione	1/7/2022
Ufficio registrazione	DPAV UT AVELLINO (TEF)	Numero	000886
Serie	3	Ruolo	dante causa
Negozio	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE (8000)	Valore dichiarato	0,00 €
Data stipula	30/5/2022		
Codice identificativo contratto	TEF22L000886000II		